Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 5 OTTOBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 5 marzo 1981 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% 1978-1989 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1989 (Fondo speciale per la ricerca applicata); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1989 (Provvedimenti per la finanza locale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3877)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1981 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% 1976-1987 e 1977-1987 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Fondo dotazione ENEL); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Fondo dotazione EFIM); 3) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Finanziamento piccole e medie imprese industriali); 4) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Attuazione interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Attività e disciplina dell'EGAM); 6) Speciali certificati di credito 10% - 1976-1987 (Ulteriore aumento del capitale GEPI); 7) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 8) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1987 (Aumento fondo di dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1987 (Interventi urgenti negli aeroporti); 10) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 11) Speciali certificati di credito 10% - 1977-1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni *precedenti.*

(3878)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1981 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% 1976-1988 e 1978-1988. **Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa** (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3879)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 settembre 1981.

Modificazione della suddivisione del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1976 istitutivo dei distretti scolastici nella regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 365 dell'8 luglio 1981 del consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, avente ad oggetto « Proposta al Ministro per la pubblica istruzione di una variazione alla suddivisione della regione Valle d'Aosta in distretti scolastici »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 10 maggio 1977, è modificato nel seguente modo: i comuni di Antey-Saint-Andrè, Chambave, Chamois, Chatillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes, sono trasferiti dal distretto scolastico n. 1 con sede ad Aosta al distretto n. 2 con sede a Pont-Saint-Martin.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1981
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 241

(5810)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1981.

Soppressione del posto doganale di Arzo di Clivio, dipendente dalla dogana di Gaggiolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, secondo comma, del vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali, i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Arzo di Clivio, dipendente dalla dogana di Gaggiolo;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Arzo di Clivio, dipendente dalla dogana di Gaggiolo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(5773)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 settembre 1981.

Premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/81 del 19 maggio 1981, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1581/81 della commissione del 12 giugno 1981 che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1357/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle

procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, con la quale vengono definiti specifici interventi a favore dell'agricoltura, ed in particolare l'art. 6 che autorizza l'A.I.M.A. al pagamento del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1357/80 demanda agli Stati membri la facoltà di fissare l'importo del premio supplementare entro un limite massimo di 20 ECU per capo, definendo altresì gli aventi diritto;

Considerato che, per rendere il provvedimento efficace, si ritiene opportuno fissare l'entità del premio supplementare in L. 23.155 per capo estendendolo a tutti gli allevatori per i quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Decreta:

Art. 1.

Il premio supplementare di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 è fissato in L. 23.155 per vacca nutrice.

Art. 2.

L'A.I.M.A. procede direttamente alla liquidazione del premio supplementare sulla base degli elenchi di liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici trasmessi dagli organi regionali, tenendo conto di eventuali aggiornamenti comunicati dagli stessi organi a seguito degli accertamenti eseguiti in applicazione della normativa comunitaria.

Roma, addì 29 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5774)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Veneta vita », con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché le relative condizioni particolari di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « Veneta vita », con sede in Padova:

tariffa 13/I.C.A.-M e 13/I.C.A.-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 14/I.C.A.-M e 14/I.C.A.-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 15/I.C.A.-M e 15/I.C.A.-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa 16/2T, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

tariffa 17/2T, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravivente;

tariffa 6/35, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di determinati periodi contrattuali, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 6/25, relativa all'assicurazione mista a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di due periodi contrattuali previsti, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa T/13, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e triplicato nell'importo, in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione contemporanea per il caso di morte o invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa T7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T9, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa T10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa T11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di un 1/12n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T-6/c relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 3a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 ottobre 1974);

tariffa T3 I.C.A., relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3a/bis, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 ottobre 1974);

tariffa 4u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 ottobre 1974);

tariffa 6u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 ottobre 1974);

tariffa 6a, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 ottobre 1974);

tariffa T c/n, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quello base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

condizioni particolari di polizza per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale garantito per il caso di morte, qualora l'assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea, qualora l'assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza concernenti l'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

condizioni particolari di polizza concernenti l'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

condizioni particolari di polizza della tariffa 4 u;

condizioni particolari di polizza della tariffa 3 a;

condizioni particolari di polizza della tariffa 3 a/bis;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6 u;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6 a;

condizioni particolari di polizza della tariffa 13 I.C.A.;

condizioni particolari di polizza della tariffa 14 I.C.A.;

condizioni particolari di polizza della tariffa 15 I.C.A.;

condizioni particolari di polizza della tariffa T - 6/c;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6/2S;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6/3S;

condizioni particolari di polizza della tariffa T/13;

condizioni particolari di polizza della tariffa T3 I.C.A.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(5626)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 agosto 1981, n. 549.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, eretto in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1981
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 settembre 1981, n. 535 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è differito al *31 maggio 1982.*

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà *presentato* alle Camere per la conversione in legge.

(5732)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Presint di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Botticelli Eros, con sede in Montegranaro e stabilimenti in Montegranaro e Lido di Fermo (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mo.Di.Bo. di Costantini Simonetta, con sede in Napoli e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Campione S.r.l. di S. Mauro di Forlì, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine - Levane (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1980 al 7 otto-

bre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 7 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavatelli Carlo S.r.l., con sede in Torino, è prolungata al 30 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavatelli Carlo S.r.l., con sede in Torino, è prolungata al 30 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavatelli Carlo S.r.l., con sede in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavatelli Carlo S.r.l., con sede in Torino, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellemme di Piazza Brembana (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 giugno 1980 al 24 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 24 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Faital S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese e Chieve (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texsal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne di Napoli, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Franchi, con sede in Prato, stabilimento di Varlungo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarica, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1980 al 18 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, Impianti stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta DB Macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Decreto 9 settembre 1981

Regione Puglia:

Bari: tempeste di vento del 31 dicembre 1979 e 1° gennaio 1980 nel territorio dei comuni di: Barletta, Canosa di Puglia, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Rutigliano, Ruvo di Puglia e Terlizzi;

Brindisi: grandinate del 21 maggio 1980; 24 agosto 1980 e 28 settembre 1980 nel territorio dei comuni di: Torre S. Susanna, Mesagne, S. Pancrazio Salentino e Cellino S. Marco;

Taranto: gelata del 24-25 e 28 aprile 1980, grandinate del 10-20 e 21 maggio 1980 e del 18 luglio 1980 e 24 agosto 1980 nel territorio dei comuni di: Castellaneta, Mottola, Crispiano Laterza, Manduria, Avetrana, Grottaglie, Montemesola, Taranto, Palagianello, Maruggio, Palagiano e Massafra.

Decreto 10 settembre 1981

Regione Lombardia:

Brescia: alluvione del 26 maggio 1981 nel territorio delle località: Val Sabbia, Val Trompia, Valle Camonica e Basso Bresciano nelle zone limitrofe ai fiumi Chiese, Oglio e Mella;

Cremona: esondazione del 27 maggio 1981 nel territorio dei comuni di Casale Cremasco, Sergnano, Crema, Madignano, Ripalta Guerina, Montodine, Pianengo, Castel Gabbiano, Ripalta Cremasca, Ricengo e Ripalta Alpina;

Pavia:

gelate del 18, 19 aprile 1981 nel territorio dei comuni di Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza, Montesegale, Rocca Susella, Borgo Priolo, Borgoratto M., Montebello B., Torrazza Coste e Casteggio;

grandinata dell'11 maggio 1981 nel territorio dei comuni di S. Damiano C., Montù Beccaria, Bosuasco, Zanevredo e Stradella.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(5463)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Bassano

Con decreto 4 luglio 1981, n. 1017, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato dal colatore Serio Morto, in comune di S. Bassano (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 509, 510, 511 e 512, della superficie complessiva di mq. 240, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 agosto 1980, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

(5688)

Con decreto 4 luglio 1981, n. 1018, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del colatore Serio Morto, in comune di S. Bassano (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 443, e al foglio n. 10, mappali 74, 73, 89 e 90, della superficie complessiva di Ha 0.11,90 ed indicato nello stralcio planimetrico, rilasciato il 27 agosto 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fa parte integrante del citato decreto.

(5692)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Venzone

Con decreto 4 luglio 1981, n. 1072, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno ex alveo del fiume Fella, in comune di Venzone (Udine) segnati nel nuovo catasto territoriale del comune medesimo, località Finedis, «Acque esenti da estimo» particella 3½ del foglio 4 e particella 298½ del foglio 5, della superficie rispettivamente di mq 30.700 e mq 17.000 circa ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 1° aprile 1980 in scala 1 : 4000 e 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale n. 3116/1269, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(5689)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mercato Saraceno

Con decreto 19 giugno 1981, n. 934, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del fiume Savio, in comune di Mercato Saraceno (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 89, mappali 607 e 609 della superficie di mq 1550 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 21 novembre 1980, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

(5690)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Conselice

Con decreto 19 giugno 1981, n. 933, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno situato all'esterno dell'argine sinistro del fiume Reno, in comune di Conselice (Ravenna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale n. 2, della superficie di mq 2.870, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 26 agosto 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna, che fa parte integrante del citato decreto.

(5691)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 22 giugno 1981 l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori è stato autorizzato ad accettare la donazione di 1900 azioni da L. 2.000 nominali ognuna, del Credito Bergamasco, disposta in suo favore dalla sig.ra Teresa Agnese Bertolini.

(5634)

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1981, registro n. 74, foglio n. 202, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 marzo 1981, è stato stabilito che:

ai componenti del consiglio di amministrazione dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste spetti un compenso fisso mensile di L. 80.000 lorde e un gettone di presenza di L. 30.000 lorde per la partecipazione alle sedute del predetto organo collegiale;

ai componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto elettronico nazionale « G. Ferraris » di Torino spetti un gettone di presenza di L. 30.000 lorde per la partecipazione alle sedute degli organi di amministrazione statutariamente previsti.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

Le disposizioni di cui al citato decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5653)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione della commissione centrale mercati

Con decreto 15 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1981, registro n. 1 Industria, foglio n. 78, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e della sanità, è stata ricostituita la commissione centrale mercati prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

(5607)

Determinazione del compenso annuo spettante al presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stato stabilito che al prof. Rolando Cultrera, presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, spetti un compenso annuo lordo di 12 milioni di lire.

(5512)

Revoca al consorzio agrario provinciale di Parma dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale la succursale di Parma.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 è stata revocata al consorzio agrario provinciale di Parma, soc. coop. a r.l. con sede in Parma, piazzale Barezzi n. 3, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale la succursale sita in Parma, viale Fratti n. 7.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(5472)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 26 giugno 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Baldini Luigi nato a Bagnocavallo il 1° marzo 1915. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5406)

(3ª *pubblicazione*) **Elenco n. 14**

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 Mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Mangini Vittoria in Sartorio nata a Genova il 12 ottobre 1903. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 430.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5405)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica

Nella deliberazione del CIPI 9 luglio 1981, concernente la sussistenza di crisi aziendali, la cui comunicazione è stata pubblicata alle pagine 5975 e 5976 della *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 1981, sono state erroneamente comprese alcune società oggetto invece della deliberazione successiva, sempre della stessa data 9 luglio 1981, riguardante l'accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale.

Pertanto, il gruppo comprendente le società dalla S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso) fino alla S.p.a. Paoletti con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e le altre filiali ivi indicate, pubblicato negli ultimi dieci righi della pag. 5975 e nei primi ventotto righi della pag. 5976 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, deve intendersi inserito nel gruppo delle società oggetto della successiva deliberazione, pubblicata nella stessa pag. 5976, tra la S.p.a. F.lli Franchi di Prato, stabilimento di Varlungo (Firenze) e la F.lli Reguitti S.p.a. con sede in Agnosine (Brescia) e stabilimenti di Agnosine e Bovezzo (Brescia).

Inoltre, sempre nella deliberazione pubblicata a pag. 5975 della *Gazzetta Ufficiale* già richiamata, dove è scritto: « S.p.a. Confezioni *Paser* di Fabriano, stabilimento in Cerreto d'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia) », deve leggersi: « S.p.a. Confezioni *Faber* di Fabriano, stabilimento in Cerreto d'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia) », ed ancora, dove è scritto: « Società *Crobei* di Cecchina », deve leggersi: « Società *Crobel* di Cecchina ».

(5745)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia e decreto relativo allo spostamento delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 603, riguardante la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, riguardante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto che alla rilevazione del 15 giugno 1981 i posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono diciotto nei vari gradi di cui otto di fatto coperti da ufficiali dell'Esercito distaccati ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1978 registro n. 13, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° settembre 1978, rettificato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di dieci posti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia nel grado di sottotenente;

Considerato che un terzo dei posti disponibili col programmato primo reclutamento è riservato ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ed è pari a tre posti che vengono messi a concorso con decreto ministeriale di eguale data del presente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) stato di ufficiale, anche di complemento;

b) età massima di anni 28 accertata alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

c) cittadinanza italiana;

d) diploma di scuola media superiore;

e) buona condotta pubblica e privata;

f) attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti immediatamente prima dell'inizio delle prove scritte. L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato alla commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) altezza non inferiore a metri 1,65.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione del concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o fatte pervenire, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande pervenute è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto scolastico presso cui è stato conseguito e della data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso; è fatto obbligo all'aspirante di notificare tempestivamente le eventuali variazioni;

h) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 2.000, sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o nel caso di dipendenza statale dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;

2) un certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovranno risultare le buone condizioni fisiche generali.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, dove essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Il Ministero si riserva la facoltà di inviare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine, i documenti non conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli assimilati ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella di cui fanno parte almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra.

Le elevazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, nel termine perentorio di dieci giorni — elevato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 741 — da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i sottonotati documenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a norme del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero di produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 6.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 7.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei è fatta per ordine di merito seguendo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze e precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 — prorogato a tre mesi per i rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744 — dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare;

7) originale o copia notarile, in carta da bollo, del titolo di studio posseduto.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), dovranno esibire un attestato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in attività di servizio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine hanno, tuttavia, facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve temine i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia ed iscritti nel ruolo di anzianità nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

I vincitori che non assumono servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1981 alle ore 8.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e verranno stabilite le modalità di esecuzione del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1981
Registro n. 32 Giustizia, foglio n. 110

(5424)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1981, registro n. 32, foglio n. 110, che ha indetto il concorso per esami a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Considerata l'obiettiva impossibilità di dare corso alle prove scritte del concorso in parola, già fissate per i giorni 23, 24 e 25 novembre 1981 presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, n. 4;

Ritenuta la necessità di modificare la data e la sede d'esame, con conseguente modifica dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 19 giugno 1981;

Decreta:

L'art. 12 del decreto ministeriale 19 giugno 1981 nelle premesse indicato è modificato nel senso che le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso la Casa circondariale maschile « Nuovo Complesso » di Roma - Rebibbia, via Raffaele Majetti, 165, nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1982 con inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1981
Registro n. 35 Giustizia, foglio n. 186

(5738)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 50.

Strutturazione della direzione regionale dell'igiene e della sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 24 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'amministrazione regionale l'art. 22 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — La direzione regionale dell'igiene e della sanità comprende:

1) il servizio della pianificazione sanitaria e della organizzazione sanitaria territoriale, con il compito di curare la predisposizione del piano sanitario regionale, il suo aggiornamento, l'attuazione e le verifiche periodiche in collegamento con la programmazione generale della Regione, nonché di promuovere, coordinare e definire gli elementi di rilevazione, elaborazione e diffusione delle informazioni nell'ambito del sistema informativo sanitario, con particolare riguardo alle strutture, alla gestione economico-finanziaria e alle attività in materia di igiene e sanità;

2) il servizio dell'assistenza sanitaria, con il compito di svolgere l'attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di assistenza medico-generica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica e integrativa;

3) il servizio dell'igiene e della tutela ambientale, con il compito di svolgere le attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di igiene degli alimenti di origine non animale, delle bevande, dell'ambiente di vita e di lavoro;

4) il servizio veterinario, con il compito di svolgere la attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di assistenza e profilassi zooiatrica, di igiene zootecnica e degli alimenti di origine animale;

5) il servizio degli interventi speciali socio-sanitari, con il compito di svolgere attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di interventi socio-sanitari e di tutela dei minorati psichici e fisici, nonché di trattare gli affari connessi alla medicina legale ed alle farmacie;

6) il servizio del personale delle unità sanitarie locali, con il compito di formare gli elenchi dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, di predisporre ed attuare i procedimenti concorsuali, di curare la mobilità del personale, di svolgere attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo in ordine alla formazione e allo aggiornamento professionale, in collaborazione con la competente direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, nonché di definire i rapporti con le università e gli istituti scientifici a fini di ricerca e di insegnamento e di utilizzazione delle strutture delle U.L.S.;

7) il servizio economico-finanziario, con il compito di curare la ripartizione e la gestione del fondo sanitario regionale, nonché degli altri finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 agosto 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 51.

Proroga del periodo previsto dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, concernente « Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 24 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' prorogata sino al 31 dicembre 1981 la durata dell'ufficio di segreteria alle dipendenze della presidenza della giunta regionale istituito con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 agosto 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 52.

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 24 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Campo di applicazione della legge

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in armonia con la programmazione regionale sanitaria.

Art. 2.

Criteri di programmazione e di gestione

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:

a) alle norme di legge;

b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;

c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.

Nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:

1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale e territoriale;

2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;

3) la esecuzione di controlli sanitari sull'ambiente di lavoro e sulle persone.

La Regione e le unità sanitarie locali assicurano la partecipazione dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso consultazioni periodiche con le rispettive organizzazioni, anche secondo quanto previsto dall'art. 10, penultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Art. 3.

Compiti della Regione

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie nonché garantendo l'omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 4.

Compiti dell'unità sanitaria locale

All'unità sanitaria locale compete l'organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5.

Obiettivi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale assolve agli obiettivi qui di seguito elencati a mezzo degli uffici, presidi e servizi competenti in materia di igiene e prevenzione della patologia del lavoro, integrando l'attività con quella degli altri uffici, servizi e presidi, in particolare dell'ecologia e dell'igiene pubblica:

a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai comuni con quelle assegnate alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) indicare le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività produttive di carattere industriale, artigiano, agricolo e terziario ed al risanamento dell'ambiente di lavoro, con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell'organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;

c) promuovere e verificare l'attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori e della rappresentanza dei datori di lavoro alle attività di elaborazione e di indagine;

e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzata alla conoscenza dei fattori di nocività e di rischio e delle misure idonee alla loro eliminazione, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, della università sulla base delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri idonei istituti di ricerca.

Art. 6.

Attività dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale esercita le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare competono all'unità sanitaria locale:

1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale ai sensi della vigente normativa statale;

2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rispettive rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui allo art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;

4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, anche al fine di garantire, tra l'altro, il rispetto dei limiti massimi ammissibili di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti ed autonomi, esposti ai fattori di rischio;

7) la verifica tramite i servizi di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, può affidare al settore preposto all'igiene e prevenzione della patologia di lavoro, l'organizzazione e la realizzazione attraverso i presidi e i servizi, di indagini sanitarie nonché delle visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al detto settore il coordinamento delle attività di cui al presente comma.

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono essere svolte garantendo la salvaguardia del segreto industriale secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'art. 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Capo II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE: STRUTTURE E COMPITI

Art. 7.

Organizzazione territoriale nell'ambito dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale esercita le funzioni concernenti la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, mediante il settore cui è affidata l'igiene e prevenzione della patologia di lavoro, il servizio di medicina del lavoro, nonché i presidi multizonali di cui al successivo art. 12 e con l'utilizzazione di tutti gli altri servizi e presidi dell'unità sanitaria locale e del relativo personale, dipendente e convenzionato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Compiti del settore

Il settore cui compete l'igiene e la prevenzione della patologia di lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, attua la direzione degli uffici ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell'ambito del territorio dell'unità sanitaria locale secondo quanto dispone l'art. 10 della medesima legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.

Spetta al settore cui compete l'igiene e la prevenzione della patologia di lavoro, in collaborazione con il settore cui compete l'ecologia e l'igiene pubblica, qualora sia distinto, su richiesta dei comuni singoli o associati, il parere preventivo sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati, conformemente alle norme in vigore. Sono fatti salvi gli altri pareri ed adempimenti istruttori previsti da altre norme.

Spetta al settore preposto all'igiene e prevenzione della patologia del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già di pertinenza degli ispettorati del lavoro.

Art. 9.

Servizio di medicina del lavoro

Il servizio di medicina del lavoro è l'unità operativa nell'ambito di ogni unità sanitaria locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.

Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo art. 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale.

L'organizzazione e l'entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, tenendo conto di quanto previsto dal piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.

I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di unità sanitaria locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.

Art. 10.

Servizi e presidi multizonali di prevenzione

Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina del lavoro dell'unità sanitaria locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'unità sanitaria locale alla collaborazione di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza del lavoro nell'ambito della regione, ed il ricorso alla collaborazione di strutture esistenti fuori regione qualora sia richiesto per particolari esigenze.

I servizi e i presidi multizonali di prevenzione sono istituiti e organizzati con legge regionale e sono individuati dal piano sanitario regionale in base alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e del lavoro a domicilio.

Le unità sanitarie locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra i servizi di medicina del lavoro e i presidi e servizi multizonali di prevenzione.

Art. 11.

Rapporti con i servizi sanitari aziendali

Il settore cui compete l'igiene e prevenzione della patologia di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposta ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali, i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'unità sanitaria locale e la individuazione degli stessi.

Art. 12.

Rapporti con l'università

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e l'università concordano le modalità di collaborazione nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale e con particolare riguardo, tra l'altro, alla utilizzazione dell'Istituto di medicina del lavoro quale reparto specialistico con funzione multizonale di diagnosi e cura per casi complessi di malattia professionale, per la realizzazione di programmi di monitoraggio biologico e di ricerca.

Capo III

ATTIVITÀ ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 13.

Attività di ispezione

Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presidente della giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Art. 14.
Strumenti informativi

L'unità sanitaria locale utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i risultati dei seguenti strumenti informativi:

mappe di rischio;
questionari di gruppo omogeneo;
registri dei dati ambientali e biostatistici;

nonché:

le denunce e il registro degli infortuni;
le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
le rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;
ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15.
Formazione e aggiornamento professionale

La Regione assume iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti al settore di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, avvalendosi di istituti universitari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di altri enti pubblici, ed eventualmente di altre istituzioni di riconosciuta qualificazione.

Art. 16.
Oneri a carico delle aziende

Fino alla emanazione di specifiche norme a carattere nazionale, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese e/o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno carico alle aziende secondo le modalità da concertarsi tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di tariffari uniformi.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
Norme transitorie

La individuazione e l'organizzazione dei presidi e dei servizi multizonali di prevenzione di cui al precedente art. 10 avverrà in conformità all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con la legge regionale prevista dall'art. 22 citato nel precedente comma, si provvederà a demandare ai presidi multizonali di prevenzione, sentite le unità sanitarie locali, l'assolvimento di compiti istituzionali già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, con esclusione delle indagini diagnostiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, delle funzioni dell'Associazione nazionale controllo combustione e dell'Ente nazionale prevenzione infortuni attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 72, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché compiti dell'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori.

Art. 18.
Finanziamento

Il finanziamento della presente legge è garantito dalla quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.

Art. 19.
Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 agosto 1981

COMELLI

(5415)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, **n. 31.**
Controlli sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 108 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette al controllo di legittimità e di merito della giunta regionale le deliberazioni degli istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella regione Emilia-Romagna, concernenti le materie indicate nell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale copia autentica delle deliberazioni di cui al primo comma corredata dalla relativa documentazione.

Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la giunta regionale, sentita sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, la competente commissione consiliare che ha quindici giorni di tempo dalla richiesta per pronunciarsi, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio d'amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.

Sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è sentito altresì il parere del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale è ubicato l'istituto, che si intende acquisito qualora non sia pervenuto alla giunta regionale nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma senza che la deliberazione sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o gli elementi integrativi richiesti o la nuova deliberazione senza che sia adottato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.

Il provvedimento negativo di controllo che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo è trasmessa dagli istituti al Ministero della sanità.

Art. 2.

La Regione esprime parere con atto motivato della giunta, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sette giorni dalla richiesta dell'istituto, sulle deliberazioni degli istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 settembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. **32.**

Incarichi di insegnamento presso le scuole di formazione degli operatori sanitari non medici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 108 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di insegnamento presso le scuole di formazione degli operatori sanitari non medici sono conferiti dall'unità sanitaria locale sede di scuole seguendo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 2 predisposta dalla provincia o dal circondario di Rimini in cui è rispettivamente compreso l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale medesima, per il numero di ore previsto dal programma di studio di ciascuna materia di insegnamento, maggiorato di un terzo per lo svolgimento delle attività complementari connesse all'insegnamento stesso.

Art. 2.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi di insegnamento

Sono istituite presso ciascuna provincia e presso il circondario di Rimini graduatorie per gli aspiranti ad incarichi di insegnamento presso le scuole di formazione degli operatori sanitari non medici.

Le domande per la formazione delle graduatorie devono essere indirizzate alla provincia o al circondario di Rimini in cui sono rispettivamente ubicate le scuole ove si richiede il conferimento degli incarichi entro il 30 maggio di ogni anno.

Per l'anno scolastico 1981-82 il termine di presentazione delle domande **è** fissato al 31 luglio 1981.

Per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni della legge 24 luglio 1979, n. 19.

Art. 3.

Indennità, compensi e trattamenti di trasferta

Ai dipendenti delle unità sanitarie locali e al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente articolo non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio.

Le indennità ed i compensi, al lordo delle ritenute di legge, sono fissate in L. 23.000 orarie sia per il personale di cui al precedente comma per le lezioni tenute fuori dall'orario di servizio, sia per il personale incaricato di insegnamento non dipendente dalle unità sanitarie locali o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura. Il personale sopracitato ha diritto ai trattamenti economici di trasferta secondo le disposizioni delle leggi statali 12 febbraio 1978, n. 132 e 18 dicembre 1973, n. 836.

I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980-81.

Sono abrogati i commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Art. 4.

Copertura finanziaria

Le spese per le attività formative previste dalla presente legge sono a carico della quota di parte corrente a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnato a tal fine alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 settembre 1981

TURCI

(5483)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812730)